

STATUTO
UNIONE INTERPROVINCIALE DI BELLUNO E TREVISO

ART. 1 DENOMINAZIONE. FINALITÀ

ART. 2 SCOPI.....

ART. 3 ADESIONE. EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

ART. 4 RECESSO ED ESCLUSIONE.....

ART. 5 ORGANI

ART. 6 ASSEMBLEA INTERPROVINCIALE. COSTITUZIONE E
CONVOCAZIONE

ART. 7 COMPITI DELL'ASSEMBLEA INTERPROVINCIALE.....

ART. 8 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE.....

ART. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE

ART. 10 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE.....

ART. 11 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....

ART. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....

ART. 13 COMITATI PROVINCIALI E COORDINATORI PROVINCIALI

ART. 14 IL PRESIDENTE

ART. 14-BIS SEGRETARIO GENERALE.....

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO.....

ART. 16 IL DIRETTORE

ART. 17 SETTORI INTERPROVINCIALI.....

ART. 18 PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 19 INCOMPATIBILITÀ

ART. 20 CONTROVERSIE.....

ART. 21 EFFICACIA.

ART. 22 RINVIO.....

STATUTO
CONFCOOPERATIVE - UNIONE INTERPROVINCIALE DI
BELLUNO E TREVISO

ART. 1
DENOMINAZIONE.

FINALITÀ

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 dello Statuto della Confederazione Cooperative Italiane – associazione nazionale autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e delle imprese sociali, riconosciuta giuridicamente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 – è costituita, fra gli enti cooperativi e mutualistici, le imprese sociali e tutti gli altri enti aderenti alla Confederazione medesima e aventi sede legale nel territorio delle province di Belluno e Treviso, l’associazione denominata “Confcooperative - Unione interprovinciale di Belluno e Treviso”.

2. La denominazione abbreviata è “Confcooperative Belluno e Treviso”. Ai soli fini del presente statuto, la Confederazione Cooperative Italiane verrà brevemente denominata Confcooperative Nazionale.

3. L’associazione non ha scopo di lucro.

4. L’associazione “Confcooperative Belluno e Treviso” è struttura territoriale di Confcooperative Nazionale e la rappresenta nell’ambito delle province di Belluno e Treviso nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confcooperative Nazionale.

5. La denominazione “Confcooperative Belluno e Treviso” può essere mantenuta fino a quando costituirà articolazione territoriale di Confcooperative Nazionale. In caso di revoca della rappresentanza da parte di Confcooperative Nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 15 dello statuto confederale, la denominazione dovrà essere modificata immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dalla notifica della revoca,

sopprimendo nella denominazione stessa le parole "Confcooperative - Unione interprovinciale di Belluno e Treviso".

6. La sede dell'associazione è a Villorba. Per svolgere in modo diffuso, omogeneo e costante la propria attività di assistenza, rappresentanza, promozione e servizio nei confronti di tutti gli enti aderenti, l'Associazione è provvista altresì di ufficio complementare con adeguata dotazione di collaboratori, locali e strumentazioni, in provincia di Belluno.

ART. 2

SCOPI

1. La CONFCOOPERATIVE Belluno e Treviso ispira la propria azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di libertà, di pluralismo, di partecipazione, di solidarietà e di elevazione della dignità della persona umana.

2. La CONFCOOPERATIVE Belluno e Treviso, nel rispetto dei principi ispiratori, nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive di Confcooperative Nazionale e Confcooperative Veneto, esplica nel proprio territorio di competenza i compiti che la Confederazione svolge in campo nazionale ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto e, fra quelli, in particolare:

- a)** la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali;
- b)** la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali e della coesione sociale;
- c)** la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nelle province degli enti cooperativi, delle imprese sociali e degli altri enti aderenti e dei loro soci;

- d)** la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- e)** la promozione, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;
- f)** l'aggregazione degli enti cooperativi e delle imprese sociali operanti nel territorio delle province di Belluno e Treviso;
- g)** l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;
- h)** lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;
- i)** lo sviluppo della coscienza cooperativa, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte all'elevazione morale ed alla formazione cooperativa ed imprenditoriale delle imprese associate, dei loro soci e amministratori; alla formazione identitaria e professionale dei quadri, tecnici ed altri lavoratori addetti degli enti stessi; alla diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;
- j)** la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomo e donna nell'ambito dell'imprenditoria cooperativa e delle imprese sociali;
- k)** la promozione della crescita del movimento cooperativo e delle imprese sociali, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e di recente ordinamento democratico;
- l)** la preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere, con particolare riguardo sia all'imprenditoria giovanile, sia all'acquisizione e gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;
- m)** la promozione, l'assistenza e l'attuazione dei servizi amministrativi, legali, sindacali, tecnico economici, di assistenza alla stipula dei contratti agrari in deroga ai sensi

- della Legge 203/1982, di patronato e di assistenza agli enti aderenti ed ai loro associati, anche favorendo l'istituzione di sportelli di servizi e circoli dei soci in ogni caso ed assicurando il collegamento con gli organi e gli uffici di Confcooperative Veneto e della Confcooperative Nazionale;
- n)** l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite all'Unione da Confcooperative Nazionale e da Confcooperative Veneto;
 - o)** la raccolta di ogni documentazione, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione e delle imprese sociali, anche ai fini di interesse generale;
 - p)** la stipula di accordi e di contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;
 - q)** la designazione, salvo diversa disposizione di legge, dei rappresentanti di Confcooperative negli enti, negli istituti e nelle autorità provinciali e locali, dandone notizia a Confcooperative Nazionale ed a Confcooperative Veneto;
 - r)** la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività di Confcooperative Veneto e di Confcooperative Nazionale, nonché la loro rappresentanza nelle assemblee per la elezione degli organi di Confcooperative Veneto e di Confcooperative Nazionale;
 - s)** la cessione di pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, nonché la formazione ai propri associati;
 - t)** l'assunzione di partecipazioni ed interessenze di ogni tipo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

3. Per il conseguimento delle finalità predette, Confcooperative Belluno e Treviso potrà:

- a)** avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico sociali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle

Regioni e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;

b) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.

4. Confcooperative Belluno e Treviso collabora con Confcooperative Nazionale per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive e di revisione, secondo la legge ed i regolamenti emanati dai competenti organi di Confcooperative Nazionale.

5. Confcooperative Nazionale e gli enti associati riconoscono, tra i valori fondanti la propria organizzazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

6. Le imprese che aderiscono a Confcooperative Nazionale e Belluno e Treviso respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Confederazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

7. Il mancato rispetto delle norme etiche di Confcooperative Nazionale e dei doveri degli associati è sanzionato con la diffida e l'esclusione.

8. Confcooperative Belluno e Treviso esercita inoltre le funzioni demandate da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

ART. 3

ADESIONE.

EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. Gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto

dello statuto confederale, fanno parte ad ogni effetto della Confcooperative Belluno e Treviso.

2. Con l'adesione delle cooperative e di altri enti si intendono associati a Confcooperative Nazionale finché permane l'adesione anche i soci degli enti medesimi cui è affidata la loro rappresentanza nelle assemblee dell'associazione, come definito in sede regolamentare.

3. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di regolamento confederale, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi e mutualistici già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto o di associazioni di tutela professionali, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

4. Può essere altresì consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplicino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscano l'incremento.

5. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.

6. Gli enti a carattere regionale ed interprovinciale che hanno sede legale nel territorio delle province di Belluno e Treviso aderiscono direttamente a Confcooperative Veneto e Confcooperative Nazionale, pur conservando il diritto alla partecipazione all'assemblea di Confcooperative Belluno e Treviso ai sensi dell'art. 10, comma 8, dello statuto confederale.

7. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui allo Statuto ed al Regolamento confederale.

8. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

9. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione ad opera di Confcooperative Nazionale.

10. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione alle assemblee, secondo le norme del presente Statuto.

11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza di Confcooperative Nazionale.

12. L'adesione a Confcooperative Nazionale comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali, nelle quali si articola la Confederazione.

13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.

14. Ancorché non espressamente previsti nelle proposte e nelle delibere di adesione, gli enti aderenti sono obbligati a:

- a)** osservare il presente statuto, lo statuto confederale, gli statuti delle Federazioni nazionali e di Confcooperative Veneto e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi;
- b)** osservare, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, le disposizioni emanate da Confcooperative Nazionale, dalle Federazioni nazionali e da Confcooperative Veneto;
- c)** versare regolarmente il contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale, nella misura stabilita dagli organi competenti, nonché i contributi obbligatori per legge o per regolamento governativo;
- d)** abbonarsi a "Italia Cooperativa";
- e)** comunicare a Confcooperative Belluno e Treviso gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'ente, alle quali ha diritto di partecipare un rappresentante di Confcooperative Belluno e Treviso;

- f)** ricevere la revisione e il monitoraggio previsti dallo statuto confederale, nonché le revisioni e le ispezioni che Confcooperative nazionale è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del DLCPS D.Lgs..C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

ART. 4

RECESSO ED ESCLUSIONE

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione confederale.

2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con Confcooperative secondo le procedure stabilite dal Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale. In tal caso si applicano le norme del precedente comma.

3. Della dichiarazione di recesso prende atto Confcooperative Nazionale e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate. Essa è produttiva di effetti giuridici secondo l'art. 24 comma 2 del codice civile.

4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui allo statuto ed ai regolamenti confederali o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli [confederale centrale o periferica].

5. L'esclusione è proposta dagli organi di Confcooperative Belluno e Treviso ed assume efficacia dopo la cancellazione dai ruoli confederali deliberata dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative Nazionale. Si

applica l'articolo 9 del Regolamento sulle adesioni di Confcooperative Nazionale.

6. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione nel suo complesso ed a tutti i livelli.

7. Gli enti esclusi sono obbligati nei confronti della Confederazione sino al momento della loro esclusione.

ART. 5 ORGANI

- 1.** Sono Organi dell'Unione:
 - a)** l'Assemblea interprovinciale;
 - b)** il Consiglio interprovinciale;
 - c)** il Consiglio di Presidenza;
 - d)** il Presidente;
 - e)** l'organo di controllo;
 - f)** i Comitati provinciali.

ART. 6 ASSEMBLEA INTERPROVINCIALE. COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea interprovinciale è costituita dai delegati degli enti aderenti in regola con il versamento del contributo associativo e dagli altri enti o soggetti che hanno diritto a parteciparvi a norma dello statuto confederale. Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi si applicano le norme regolamentari previste dallo statuto confederale.

2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente su deliberazione del Consiglio interprovinciale ogni quattro anni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7 e deve tenersi nel semestre precedente l'Assemblea nazionale che provvede alla elezione degli organi confederali secondo quanto previsto dallo statuto confederale.

3. L'Assemblea è convocata annualmente con i compiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 7 e, in via straordinaria, quando il Consiglio interprovinciale ne ravvisi l'utilità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli enti aderenti.

4. In caso di Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali ovvero per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto gli enti aderenti che, almeno 30 giorni prima della celebrazione della stessa, siano in regola con il versamento del contributo associativo relativo ai quattro esercizi precedenti.

5. Confcooperative Belluno e Treviso dovrà comunicare tempestivamente a Confcooperative Nazionale l'elenco degli enti in regola e trasferire a quest'ultima il contributo associativo riscosso, salva l'autorizzazione a trattenere la quota provinciale. In mancanza di detta comunicazione, Confcooperative Nazionale potrà rinviare l'Assemblea e intervenire presso Confcooperative Belluno e Treviso con un proprio delegato.

6. Qualora si proceda nel corso del mandato alla elezione del Consiglio interprovinciale, questo verrà eletto con le norme applicate nella precedente Assemblea nazionale e avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio, comunque coincidente con il semestre antecedente l'Assemblea nazionale.

7. I temi, gli argomenti e le modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio interprovinciale con regolamento. Si applica in ogni caso l'art. 2 del Regolamento federale e tutti i provvedimenti in ordine all'elezione dei delegati, all'ordinato svolgimento dell'assemblea ed alla composizione delle controversie sono adottate dalla Commissione dell'Assemblea istituita in base alla suddetta disposizione.

8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio interprovinciale e l'ordine del giorno dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti almeno 40 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando è prevista l'elezione

delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 15 giorni prima dalla data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.

9. L'Assemblea interprovinciale nomina l'Ufficio di Presidenza, i Segretari, e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali. Negli altri casi è presieduta dal Presidente di Confcooperative Belluno e Treviso.

10. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta.

11. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio interprovinciale, del Consiglio di Presidenza, dell'organo di controllo, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti di Confcooperative Belluno e Treviso.

12. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti verrà determinato secondo quanto disposto nel Regolamento dell'Assemblea di Confcooperative Nazionale, tenuto conto del numero degli enti aderenti, dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.

13. Le liste dei candidati a consiglieri interprovinciali da eleggere in seduta plenaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a), dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.

ART. 7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA INTERPROVINCIALE

1. Nel quadro degli indirizzi generali di Confcooperative Nazionale, l'Assemblea provinciale:

- a) formula il programma dell'attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente di Confcooperative Belluno e Treviso ed i

membri del Consiglio interprovinciale e dell'organo di Controllo;

- b) elegge i delegati degli enti aderenti alla Assemblea regionale e nazionale;
- c) esamina temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e delle imprese sociali, il rapporto sullo stato dell'organizzazione territoriale e lo stato di attuazione del programma;
- d) approva proposte da presentare alle istituzioni pubbliche.

2. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti esse si intendono respinte.

4. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti riguardanti la cooperazione e le imprese sociali qualora lo richieda almeno un quinto dei delegati, previa comunicazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea alla Presidenza .

5. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio interprovinciale. Tali modifiche possono altresì essere proposte da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea i quali abbiano fatto richiesta di iscrizione all'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, sì da consentire l'esame preventivo da parte del Consiglio provinciale. Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti .

ART. 8

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE

1. Il Consiglio interprovinciale è composto:

- i. dal Presidente di Confcooperative Belluno e Treviso;
- ii. da un numero minimo di 22 a un massimo di 30 componenti eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, con sistema maggioritario a liste

bloccate e voto limitato a due terzi, assicurando adeguate rappresentanze settoriali e garantendo a ciascun territorio provinciale una rappresentanza di almeno il trenta per cento;

2. Partecipano al Consiglio senza diritto di voto i presidenti delle Federazioni e i responsabili dei settori interprovinciali o loro delegati qualora non ne prendano parte ad altro titolo, il Direttore e, se nominato, il Segretario generale.

3. Assistono alle riunioni del Consiglio interprovinciale i componenti dell'organo di controllo.

4. Il Consiglio interprovinciale potrà, a condizione che sia rispettato il principio di reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni provinciali che svolgano attività di interesse cooperativo o attinenti l'impresa sociale.

5. I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6.

6. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

7. Alle vacanze che per qualsiasi motivo si verificano nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli Organi.

8. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio, i consiglieri rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare l'Assemblea per l'elezione degli organi.

ART. 9

COMPITI DEL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE

1. Il Consiglio interprovinciale, in attuazione degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa di

Confcooperative Belluno e Treviso, fissandone gli orientamenti politico organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione. Imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione territoriale.

2. In particolare, il Consiglio interprovinciale:

- a)** elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente espressione dell'ambito provinciale diverso da quello del Presidente, e, in un numero variabile da 3 a 5, i membri del Consiglio di presidenza garantendo adeguata rappresentanza a ciascun territorio provinciale;
- b)** determina i compensi del Presidente e del Vicepresidente. Fissa altresì l'importo massimo e le modalità di utilizzo delle spese di rappresentanza degli organi;
- c)** approva il Regolamento di attuazione del presente statuto;
- d)** approva i regolamenti dei settori interprovinciali di cui al successivo art. 16;
- e)** delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea;
- f)** determina i mezzi di finanziamento della Confcooperative Belluno e Treviso, nel rispetto delle decisioni di Confcooperative Nazionale e Confcooperative Veneto, nonché la quota interprovinciale del contributo associativo dovuto a Confcooperative Nazionale;
- g)** approva il bilancio preventivo e consuntivo di Confcooperative Belluno e Treviso e determina, ove necessario, il budget di spesa complessiva consentito per delega al Presidente e al Consiglio di presidenza;
- h)** delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata garantendo un'adeguata rappresentanza territoriale;

- i)** delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali e di altre tematiche, stabilendone i temi;
- j)** elegge il Presidente con la maggioranza dei componenti nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio interprovinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;
- k)** rassegna all'Assemblea le proposte di modifica allo statuto da esso formulate o ad esso sottoposte;
- l)** esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;
- m)** delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto;
- n)** eventualmente, se proposto dal Presidente, nomina il Segretario generale.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO INTERPROVINCIALE

1. Il Consiglio interprovinciale è convocato dal Presidente, anche a richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. Si riunisce ordinariamente ogni tre mesi o quando il Presidente lo ritenga necessario; le sue adunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei suoi componenti in carica; in seconda convocazione, che può avvenire anche lo stesso giorno, ma non prima di un'ora dall'orario fissato per la prima convocazione, le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche con strumenti informatici o a mezzo fax almeno otto giorni prima della data fissata per il Consiglio. Nei casi di urgenza la convocazione è fatta a mezzo PEC , in modo che i componenti del Consiglio e l'organo di controllo siano informati almeno un giorno prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, salvo il caso dell'elezione del Presidente di cui all'art. 13, comma 6, in cui occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio interprovinciale.

6. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

ART. 11

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 componenti eletti dal Consiglio interprovinciale ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a).

2. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, con la frequenza ritenuta necessaria.

4. Le sue riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato essa si intenderà riunita in seconda convocazione. In tal caso è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Revisore unico ovvero il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio di presidenza decadono automaticamente dalla carica.

7. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificano tra i membri del Consiglio di presidenza, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio interprovinciale.

ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Spetta al Consiglio di presidenza:

- a) curare la gestione e l'amministrazione di Confcooperative Belluno e Treviso nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio interprovinciale;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, secondo lo schema tipo adottato da Confcooperative Nazionale, e sottoporlo per l'approvazione del Consiglio interprovinciale;
- c) assumere o licenziare personale; approvare contratti di locazione o di servizi; deliberare l'acquisto di beni mobili;
- d) assumere e nominare il Direttore su proposta del Presidente;
- e) proporre l'ammissione degli enti che chiedono di aderire o l'esclusione delle aderenti, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari di Confcooperative Nazionale;
- f) proporre al Consiglio interprovinciale la misura della quota provinciale quale parte del contributo associativo dovuto alla Confederazione;
- g) nominare rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, ed altre riunioni od eventi;
- h) adempiere a tutte le altre funzioni ordinarie e straordinarie che non siano di competenza del Consiglio interprovinciale;

- i) deliberare sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio interprovinciale;
 - j) con motivazioni di urgenza assumere delibere di competenza del Consiglio interprovinciale, sottoponendole a ratifica alla prima riunione successiva dello stesso;
 - k) proporre al Consiglio interprovinciale eventuali regolamenti interni.
- 2.** Il Consiglio di Presidenza trasmette il verbale delle proprie riunioni al Consiglio Interprovinciale, che ne dà lettura alla prima riunione utile.

ART. 13

COMITATI PROVINCIALI E COORDINATORI PROVINCIALI

1. I consiglieri interprovinciali appartenenti allo stesso territorio provinciale costituiscono i Comitati provinciali, che sono presieduti rispettivamente dal Presidente e dal Vicepresidente dell'Unione Interprovinciale.

2. Spetta ai Comitati provinciali:

- a) sviluppare una progettualità settoriale di rilevante interesse territoriale;
- b) promuovere iniziative tese allo sviluppo della cooperazione nell'ambito provinciale;
- c) proporre all'Unione interprovinciale eventuali rappresentanti in enti provinciali e locali;
- d) esprimere parere su atti ed iniziative che coinvolgono comunque il livello provinciale.

ART. 14

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta Confcooperative Belluno e Treviso, firma tutti gli atti della Confcooperative Belluno e Treviso ed ha il potere di

nominare difensori per agire o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi giurisdizione; presiede il Consiglio interprovinciale, il Consiglio di presidenza e l'Assemblea quando essa non ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi interprovinciali.

2. Spetta al Presidente:

- a)** attuare le direttive fissate dagli organi di Confcooperative Belluno e Treviso;
- b)** curare i rapporti di Confcooperative Belluno e Treviso con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali ed economiche del territorio, nonché con le altre associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo e dell'impresa sociale esistenti nelle province e tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- c)** convocare, su delibera del Consiglio interprovinciale, l'Assemblea, nonché i Convegni interprovinciali, predisponendone l'ordine del giorno;
- d)** esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi di Confcooperative Belluno e Treviso;
- e)** adottare provvedimenti, in caso di motivata urgenza, di competenza del Consiglio di presidenza salvo successiva ratifica dello stesso alla sua prima riunione.

3. Il Presidente può delegare taluni dei suoi poteri o delle sue funzioni al Vicepresidente e ai componenti del Consiglio di Presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

5. Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; per il terzo mandato solo se eletto con la maggioranza dei due terzi dei votanti espressa con voto segreto.

6. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica per qualsiasi causa nel corso del mandato, il nuovo Presidente è eletto dal Consiglio interprovinciale e resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ART. 14-BIS

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Presidente può proporre al Consiglio interprovinciale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.

2. Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Confcooperative Belluno e Treviso a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio interprovinciale.

3. In particolare, il Segretario generale attende al coordinamento della struttura unionale, partecipa alle riunioni del Consiglio di presidenza ed esprime un voto consultivo nel Consiglio interprovinciale e nel Consiglio di presidenza, a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è costituito in forma collegiale. Su autorizzazione di Confcooperative nazionale può essere costituito in forma monocratica.

2. Se costituito in forma collegiale è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti al di fuori dei suoi componenti dall'Assemblea, la quale nomina altresì il presidente del collegio. I supplenti subentrano in ordine di anzianità agli effettivi che cessino dalla carica o che siano impediti ad esercitare le loro funzioni. In caso di carenza dell'organo, anche se costituito in forma monocratica, il Consiglio interprovinciale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea.

3. I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. All'organo di controllo si applica, in quanto compatibile, la disciplina riguardante i revisori e il collegio sindacale delle società.

5. Spetta all'organo di controllo vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità, nonché l'esame dello schema di bilancio annuale da

sottoporre al Consiglio interprovinciale. I componenti l'organo di controllo intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio interprovinciale.

ART. 16

IL DIRETTORE

1. La direzione degli uffici di Confcooperative Belluno e Treviso è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente e, se nominato, con il Segretario Generale, per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio interprovinciale e del Consiglio di presidenza; coordinare l'assistenza agli aderenti; proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'attività degli uffici di Confcooperative Belluno e Treviso.

2. Il Direttore dovrà possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, in particolare in tema di società cooperative.

3. Il Direttore è tenuto a partecipare alle riunioni formative organizzate da Confcooperative Nazionale.

4. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di presidenza e del Consiglio interprovinciale e funge da segretario verbalizzante.

ART. 17

SETTORI INTERPROVINCIALI

1. In seno a Confcooperative Belluno e Treviso, le aderenti appartenenti alle diverse categorie possono raggrupparsi in "settori" possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali di Confcooperative.

2. I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi di Confcooperative Belluno e Treviso e alla Federazione regionale.

3. L'organizzazione e l'attività dei settori sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto, garantendo adeguata rappresentanza dei territori provinciali, e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali e deve essere approvato dal Consiglio interprovinciale.

ART. 18

PATRIMONIO E GESTIONE

1. Confcooperative Belluno e Treviso gode di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale, nei limiti compatibili con le direttive generali poste da Confcooperative Nazionale, ed è sottoposta al controllo della Confederazione e di Confcooperative Veneto.

2. Confcooperative Belluno e Treviso, su autorizzazione di Confcooperative Nazionale e nel rispetto delle condizioni poste da quest'ultima, potrà richiedere il riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Delle obbligazioni contratte risponde Confcooperative Belluno e Treviso con il proprio patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto della stessa, salvo l'acquisto della personalità giuridica ai sensi del precedente comma, nel qual caso risponderà esclusivamente Confcooperative Belluno e Treviso con il proprio patrimonio.

4. Il patrimonio di Confcooperative Belluno e Treviso è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisto o per atti di liberalità, o per qualsiasi altro titolo.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'associazione.

6. La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è ripetibile.

7. Il contributo associativo confederale, quale sommatoria della quote provinciale, regionale e nazionale è unico e viene incassato da un

unico soggetto. Nel caso di riscossione ad un livello diverso da quello nazionale è necessaria apposita delega.

8. Sono entrate ordinarie:

- a)** le risorse relative alla quota interprovinciale del contributo associativo dovuto a Confcooperative nazionale;
- b)** le somme pervenute a qualsiasi titolo per atti di liberalità di enti o imprese aderenti, Enti, Associazioni, persone fisiche e altri soggetti.

9. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio di presidenza secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione e corredati della relazione dell'organo di controllo secondo uno schema tipo predisposto dalla Confederazione, dovranno essere sottoposti alla approvazione del Consiglio interprovinciale, rispettivamente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio quello consuntivo, ed entro la fine dell'anno precedente quello preventivo.

10. In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori.

11. Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto a Confcooperative Nazionale o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla legislazione vigente.

ART. 19

INCOMPATIBILITÀ

1. Al fine di preservare l'autonomia di Confcooperative Belluno e Treviso e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della stessa ed alla figura del Direttore e, se nominato, del Segretario generale, le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione.

ART. 20

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti, o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo, sono deferite per patto espresso alla competenza del Collegio dei probiviri di Confcooperative Nazionale.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 dello Statuto confederale e 6 del Regolamento di attuazione dello statuto confederale.

ART. 21

EFFICACIA.

MODIFICHE STATUTARIE DI MERO ADEGUAMENTO

1. Il presente Statuto acquisisce validità ed efficacia dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di Confcooperative Nazionale.

2. Il Consiglio interprovinciale è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che il Consiglio nazionale di Confcooperative Nazionale ritenga opportune o necessarie.

ART. 22

RINVIO.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme dello statuto di Confcooperative Nazionale.

2. Le modifiche statutarie relative al numero dei mandati e alla composizione degli organi non sono retroattive.